DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/252 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. Melitensis*) e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi di alcune regioni della Spagna per quanto riguarda gli allevamenti bovini e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell'Isola di Jersey

[notificata con il numero C(2017) 691]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([1]), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ([2]), in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).

(2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ([3]) elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) in conformità della direttiva 91/68/CEE.

(3) La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma di Estremadura soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento della qualifica di regione ufficialmente indenne da brucellosi *(B. melitensis)* per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere la Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(5) Negli elenchi di cui all'allegato II della decisione 93/52/CEE, sotto la voce relativa alla Spagna figurano sia la Comunità autonoma delle Isole Canarie sia le sue due province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas. Dal momento che la Comunità autonoma delle Isole Canarie conta solo queste due province, il riferimento alle province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas è superfluo e dovrebbe essere soppresso.

(6) È opportuno pertanto modificare la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(7) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi intra-UE di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, ufficialmente indenne da brucellosi e ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
([2]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
([3]) Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).